

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A

INDICE

GIUDICI DI PACE	1
COMPONENTI PRIVATI.....	7
ESPERTI DI SORVEGLIANZA	9
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE	11
VICE PROCURATORI ONORARI	27
TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.....	40
FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA.....	43

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - **536/GP/2016** - Nota pervenuta in data 1° agosto 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, con la quale si trasmette la relazione sulla ispezione ordinaria presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di CALTAGIRONE, eseguita dal 19 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- premesso che con nota pervenuta in data 1° agosto 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, venivano trasmesse le relazioni sulla ispezione ordinaria presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone e Militello Val di Catania, eseguita dal 19 gennaio 2016 al 9 febbraio 2016;

- che, in data 20 settembre 2016, è stato disposto di rimettere al Presidente della Corte di Appello di Catania le relazioni ministeriali concernenti l'ispezione effettuata presso gli uffici del giudice di pace del circondario in oggetto, per le valutazioni di competenza, ai sensi degli articoli 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198;

- vista la nota in data 6 dicembre 2016 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Catania trasmette, condividendone il contenuto, copia della relazione del Presidente delegato della stessa Corte rilevando che dagli accertamenti svolti non emergono profili di natura disciplinare nei confronti dei giudici di pace,

d e l i b e r a

di prendere atto della nota del Presidente della Corte di Appello di Catania in data 6 dicembre 2016.

2) - **693/GP/2016** - Dott. Ermenegildo MANGIAPANE, giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA. Nota in data 30 novembre 2016, con cui reitera le dimissioni dall'incarico di giudice di pace.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- premesso che con deliberazione consiliare in data 12 ottobre 2016 il dott. Ermenegildo MANGIAPANE è stato dichiarato decaduto dall'incarico di giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dall'incarico dal medesimo rassegnate con atto in data 26 agosto 2016;
- che con successiva delibera consiliare del 23 novembre 2016 è stato disposto, a seguito dell'intervenuta revoca delle dimissioni in precedenza rassegnate, di revocare la sopraindicata delibera del 12 ottobre 2016 e, per l'effetto, di reintegrare il dott. Ermenegildo MANGIAPANE nell'incarico di giudice di pace ricoperto;
- vista la nota in data 30 novembre 2016 con cui il dott. Ermenegildo MANGIAPANE reitera la richiesta di dimissioni dall'incarico, per sopravvenuti motivi personali e familiari;
- visto l'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

d e l i b e r a

di prendere atto delle dimissioni e, per l'effetto, di dichiarare la decadenza del dott. Ermenegildo MANGIAPANE dall'incarico di giudice di pace nella sede di CALTANISSETTA.

3) - **216/GP/2016** - Nota pervenuta in data 8 marzo 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, con la quale si trasmette la relazione sulla ispezione ordinaria presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di TIVOLI, eseguita dal 10 novembre 2015 al 27 novembre 2015.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- premesso che con nota pervenuta in data 5 agosto 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, venivano trasmesse le relazioni sulla ispezione ordinaria presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, eseguita dal 10 novembre 2015 al 27 novembre 2015;
- che, in data 19 aprile 2016, è stato disposto di rimettere al Presidente della Corte di Appello di Roma le relazioni ministeriali concernenti l'ispezione effettuata presso gli uffici del giudice di pace del circondario in oggetto, per le valutazioni di competenza, ai sensi degli articoli 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198;
- vista la nota in data 16 novembre 2016 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Roma trasmette il provvedimento adottato il 5 ottobre 2016 con cui, rilevato che l'ispezione evidenziava ritardi nel deposito di due provvedimenti da parte di giudici di pace cessati dall'incarico, ha disposto il non luogo a provvedere;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 5 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma.

4) - **537/GP/2016** - Nota pervenuta in data 5 agosto 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, con la quale si trasmette la relazione sulla ispezione ordinaria presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di RIETI, eseguita dal 10 maggio 2016 al 1° giugno 2016.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- premesso che con nota pervenuta in data 5 agosto 2016 del Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, venivano trasmesse le relazioni sulla ispezione ordinaria presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rieti e Poggio Mirteto, eseguita dal 10 maggio 2016 al 1° giugno 2016;
- che, in data 20 settembre 2016, è stato disposto di rimettere al Presidente della Corte di Appello di Roma le relazioni ministeriali concernenti l'ispezione effettuata presso gli uffici del giudice di pace del circondario in oggetto, per le valutazioni di competenza, ai sensi degli

articoli 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198;

- vista la nota in data 16 novembre 2016 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Roma trasmette il provvedimento adottato il 23 settembre 2016 con cui, rilevato che l'ispezione ha evidenziato ritardi nel deposito di provvedimenti e ritenuto che, per numero e consistenza le intemperatività registrate non possono qualificarsi gravi, ha disposto il non luogo a provvedere;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 23 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma.

5) - **634/GP/2016** - Dott.ssa Maria Giuseppina SILVESTRO, giudice di pace nella sede di FOGGIA.

Esposto in data 8 novembre 2016 dell'avv. Michelantonio Placentino.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letto l'esposto in data 8 novembre 2016 dell'avv. Michelantonio Placentino presentato nei confronti della dott.ssa Maria Giuseppina SILVESTRO, giudice di pace nella sede di FOGGIA;

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

6) - **679/GP/2016** - Dott.ssa Tiziana CAIROLI, giudice di pace nella sede di BUSTO ARSIZIO.

Esposto in data 12 novembre 2016 del sig. Alessandro Sardella.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letto l'esposto pervenuto in data 12 novembre 2016 a firma del sig. Alessandro Sardella relativo ad una propria vicenda giudiziaria dinanzi alla dott.ssa Tiziana CAIROLI, giudice di pace nella sede di BUSTO ARSIZIO;

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

7) - **480/GP/2015** - Dott. Michele MARCHESE, giudice di pace nella sede di NOLA.

Nota in data 3 agosto 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 37454/15 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 3 agosto 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale 37454/15 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il dott. Michele MARCHESE, giudice di pace nella sede di NOLA;

- rilevato che in data 4 ottobre 2016 è stato disposto di invitare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma a fornire informazioni sull'esito del procedimento penale e inviarne copia;

- vista la successiva nota del 15 novembre 2016 con cui il Procuratore della Repubblica di Roma di Roma trasmette copia del decreto di archiviazione del suindicato procedimento penale, emesso il 30 marzo 2016 dal G.I.P. del Tribunale di Roma;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

8) - **237/GP/2016** - Dott. Salvatore CARRO, giudice di pace nella sede di ISCHIA (circondario di Napoli).

Nota in data 18 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di esposto dell'avv. Vincenzo Acunto in ordine a comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letti gli atti trasmessi con nota in data 23 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Salvatore CARRO, giudice di pace nella sede di ISCHIA (circondario di Napoli), a seguito di esposto dell'avv. Vincenzo Acunto;
- rilevato, peraltro, che il termine stabilito dall'art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 198/2000 di un anno dalla data di iscrizione del procedimento nell'apposito registro, previsto dal comma 2 della stessa norma, è decorso senza che sia stato emesso il decreto di cui all'art. 9, comma 5, della citata legge n. 374/1991;
- rilevato altresì che il dott. Salvatore CARRO ha prestato il proprio consenso all'estinzione del procedimento;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica.

COMPONENTI PRIVATI

9) - **93/CP/2016** - Dott.ssa Francesca VERGINE, esperto del Tribunale di sorveglianza di LECCE.

Nota in data 10 novembre 2016 con la quale il magistrato onorario, per il tramite del suo legale di fiducia, chiede il riesame della delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 inerente alla nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Lecce.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 10 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Francesca VERGINE, confermata nell'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Lecce, per il triennio 2017-2019, con delibera consiliare in data 5 ottobre 2016, chiede, per il tramite del suo legale di fiducia avv. Sergio De Giorgi, il riesame della delibera consiliare in pari data con la quale è stato disposto che la sua domanda di nomina a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Lecce non può essere presa in considerazione in quanto la richiedente stessa è stata proposta per la conferma in altra sede e, conseguentemente, la nomina a giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Lecce dichiarando altresì che in caso di nomina a detta ultima funzione “dovrà intendersi rinunciata la domanda di conferma quale esperto del Tribunale di sorveglianza di Lecce per il triennio 2017/2019”;
- considerato che la predetta istanza non può essere presa in considerazione, essendo stata presentata in data successiva all'adozione della predetta delibera consiliare di conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza di Lecce, la candidata avendo volontariamente presentato entrambe le domande di partecipazione alle selezioni;
- considerato che la contemporanea nomina in diversi e distinti uffici giudiziari onorari deve ritenersi incompatibile, atteso che l'eventuale esercizio contestuale di funzioni onorarie darebbe luogo ad una sovrapposizione e confusione di ruoli;
- rilevato, peraltro, che la scelta di privilegiare la conferma nell'incarico della dott.ssa VERGINE che, al momento dell'adozione delle delibere consiliari non aveva proceduto alla rinuncia di una delle domande presentate, concorrendo per entrambe le procedure, risponde

alle esigenze dell'amministrazione di preservare la continuità nell'esercizio delle funzioni della candidata;

- ritenuto che dalle odierne deduzioni della dott.ssa VERGINE, non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta della dott.ssa Francesca VERGINE non essendo emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa rispetto a quella già adottata.

ESPERTI DI SORVEGLIANZA

10) - **34/ES/2016** - Dott.ssa Maria Grazia MASTRANGELO, già esperto del Tribunale di sorveglianza di ROMA.

Nota pervenuta in data 12 dicembre 2016 concernente richiesta di riesame della delibera consiliare del 23 novembre 2016 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 12 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Maria Grazia MASTRANGELO, già esperto del Tribunale di sorveglianza di Roma, chiede il riesame della delibera consiliare in data 23 novembre 2016 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della sua domanda di conferma nell'incarico ricoperto per il triennio 2017-2019, atteso che, pur essendo in possesso delle copie firmate, a causa di “un disguido/incomprensione occorsa all'atto della consegna del fascicolo di candidatura in Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Roma” vi è stato “l'invio in valutazione del depositato” - privo di sottoscrizione - “al posto della domanda di conferma debitamente sottoscritta”;

- letta la delibera consiliare in data 26 novembre 2016 con la quale è stato “ritenuto che l'aspirante MASTRANGELO Maria Grazia, che sta espletando il primo triennio, non può essere confermato nell'incarico, in conformità al parere espresso dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Roma (verbali del 21 e 27 aprile 2016) e condiviso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma in data 18 maggio 2016, in quanto la domanda di conferma risulta priva della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 4, punti 2 e 7, del bando di concorso allegato alla citata circolare consiliare P-19453/2015 del 26 ottobre 2015” ;

- rilevato che la disposizione di cui all'art. 4, punti 2 e 7 del bando, prevede tassativamente, tra gli altri adempimenti, la sottoscrizione della domanda di nomina o conferma a pena d'inammissibilità, la cui violazione, nel caso di specie, è stata rilevata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza

di Roma, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma e, quindi, dal Consiglio superiore della Magistratura;

- ritenuto, pertanto, che dalle odierne deduzioni della dott.ssa Maria Grazia MASTRANGELO non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta della dott.ssa Maria Grazia MASTRANGELO, non essendo emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa rispetto a quella già adottata.

11) - **35/ES/2016** - Dott.ssa Cassandra PICCIONE, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di TARANTO.

Rinuncia all'incarico.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 8 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Cassandra PICCIONE, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Taranto, con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole;

d e l i b e r a

di prendere atto della rinuncia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Taranto della dott.ssa Cassandra PICCIONE e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

12) - **714/GT/2016** - Dott.ssa Simonetta PUGGIONI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SASSARI.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 13 maggio 2016, della Corte di Appello di Cagliari con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Simonetta PUGGIONI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Sassari con delibera del 15 febbraio 2012;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Sassari;

- visto il verbale, in data 9 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio." con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Simonetta PUGGIONI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Sassari non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare "a pena d'inammissibilità" una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Simonetta PUGGIONI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SASSARI.

13) - **715/GT/2016** - Dott.ssa Nina PINNA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NUORO.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 13 maggio 2016, della Corte di Appello di Cagliari con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Nina PINNA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Nuoro con delibera del 5 dicembre 2012;
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Nuoro;
- visto il verbale, in data 9 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio." con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Nina PINNA di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Sassari non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare "a pena d'inammissibilità" una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n.

92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Nina PINNA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NUORO.

14) - **716/GT/2016** - Dott. Filippo MASOTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di ISERNIA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 15 gennaio 2016, del Presidente f.f. della Corte di Appello di Campobasso con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Filippo MASOTTA, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Isernia con delibera del 1 dicembre 2010, trasferito, con delibera consiliare del 22 ottobre 2014, al Tribunale ordinario di Isernia;
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente reggente del Tribunale ordinario di Isernia;
- visto il giudizio di idoneità espresso in data 17 dicembre 2015 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio." con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Filippo MASOTTA di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Isernia non può più essere presa in

considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Filippo MASOTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di ISERNIA.

15) - **731/GT/2016** - Dott. Carlo Marco SGRIGNUOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di LARINO.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 4 marzo 2016, del Presidente del Tribunale di Larino con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Carlo Marco SGRIGNUOLI, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino con delibera del 22 gennaio 2013;
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale di Larino;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Carlo Marco SGRIGNUOLI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Larino non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina

legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Carlo Marco SGRIGNUOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di LARINO.

16) - **691/GT/2016** - Dott. Antonio Giuseppe Maria PASSERINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di COSENZA.

Nota pervenuta in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza con la quale si comunica che il dott. Antonio Giuseppe Maria PASSERINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Cosenza, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Antonio Giuseppe Maria PASSERINI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Cosenza, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Antonio Giuseppe Maria PASSERINI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di COSENZA.

17) - **713/GT/2016** - Dott.ssa Fazia GUSBERTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 16 maggio 2016, della Corte di Appello di Brescia con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Fazia GUSBERTI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Bergamo con delibera del 25 settembre 2013 (D.M. 9 ottobre 2013);
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Bergamo;
- visto il verbale, in data 11 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale

attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Fazia GUSBERTI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Bergamo non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Fazia GUSBERTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di BERGAMO.

18) - **727/GT/2016** - Dott.ssa Raffaella MARAZZINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di MONZA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 8 giugno 2016, del Presidente f.f. della Corte di Appello di Milano con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Raffaella MARAZZINI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Monza con delibera del 15 dicembre 2011;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Monza;

- visto il giudizio di idoneità, espresso in data 31 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i

magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Raffaella MARAZZINI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Monza non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Raffaella MARAZZINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di MONZA.

19) - **724/GT/2016** - Dott.ssa Angela VEROLLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 12 settembre 2016, del Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Angela VEROLLA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con delibera del 15 febbraio 2012;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere;

- visto il giudizio di idoneità, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Angela VEROLLA di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Angela VEROLLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.

20) - **726/GT/2016** - Dott. Antonio ROCCO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 12 settembre 2016, del Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Antonio ROCCO, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con delibera del 15 febbraio 2012;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere;
- visto il giudizio di idoneità, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- rilevato, peraltro, che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione del dott. Antonio ROCCO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere.

21) - **728/GT/2016** - Dott.ssa Gabriella DI GREGORIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di BENEVENTO.

Nota in data 2 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di NAPOLI con la quale si trasmette la proposta del Presidente del Tribunale ordinario di Benevento di decadenza dall'incarico del suddetto magistrato onorario, per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 25 febbraio 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Benevento con la quale si chiede che venga dichiarata la decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), della circolare consiliare prot. P-10358/03, (ora art. 14, punto 2, lettera b), della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016), della dott.ssa Gabriella DI GREGORIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Benevento, atteso che la stessa, "già assegnata alla sezione distaccata di Guardia Sanframondi non ha esercitato le funzioni inerenti all'Ufficio dopo la soppressione e l'accorpamento a questa sede della sezione distaccata";
- visto il parere espresso in data 14 novembre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

- visto l'art. 42 sexies, comma 2, lett. b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), il quale stabilisce che “il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio”;
- visto l'art. 14, comma 2, lettera b), della circolare consiliare prot. P-793/2016, relativo alla procedura per la decadenza dall'incarico dei giudici onorari;

d e l i b e r a

la decadenza della dott.ssa Gabriella DI GREGORIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di BENEVENTO, per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio.

22) - **730/GT/2016** - Dott. Alberto IMPERIALE, giudice onorario del Tribunale ordinario di VALLO DELLA LUCANIA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 28 luglio 2016, del Presidente della Corte di Appello di Salerno con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Alberto IMPERIALE, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania con delibera del 25 settembre 2013;
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania;
- visto il parere, espresso in data 7 luglio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale

attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Alberto IMPERIALE di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Alberto IMPERIALE, giudice onorario del Tribunale ordinario di VALLO DELLA LUCANIA.

23) - **709/GT/2016** - Dott. Mario FERRERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 7 giugno 2016, del Presidente della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Mario FERRERI, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013;
- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze;
- visto il giudizio di idoneità espresso in data 19 maggio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Mario FERRERI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Mario FERRERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

24) - **710/GT/2016** - Dott.ssa Patrizia MANZOTTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 7 giugno 2016, del Presidente della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Patrizia MANZOTTI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze;
- visto il giudizio di idoneità espresso in data 19 maggio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Patrizia MANZOTTI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Patrizia MANZOTTI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

25) - **717/GT/2016** - Dott.ssa Stefania SALMORIA, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 8 agosto 2016, della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Stefania SALMORIA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013;

- visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze;
- visto il verbale, in data 16 giugno 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Stefania SALMORIA di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Stefania SALMORIA, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

26) - **718/GT/2016** - Dott.ssa Catia TASSONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, in data 8 agosto 2016, della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Catia TASSONE, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013;
- visto l'art. 42 *quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*);
- vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze;
- visto il verbale, in data 16 giugno 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Catia TASSONE di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Catia TASSONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE.

VICE PROCURATORI ONORARI

27) - **267/VP/2016** - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di SCIACCA, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;

- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

28) - **268/VP/2016** - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di AGRIGENTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di AGRIGENTO, nonché copia della

delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;

- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;
- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

29) - **269/VP/2016** - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di TERMINI IMERESE, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di TERMINI IMERESE, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;
- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;
- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

30) - **270/VP/2016** - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di TRAPANI, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di TRAPANI, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione;
- visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 792/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari;
- considerato che non emergono rilievi sull'attività dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto della nota in oggetto.

31) - **304/VP/2016** - Dott.ssa Maria Laura VERGA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE.
Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 30 giugno 2016, della Corte di Appello di Catania con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Maria Laura VERGA, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone con delibera del 19 dicembre 2012 (D.M. 19 gennaio 2013);
- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone;

- visto il giudizio di idoneità formulato in data 22 giugno 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Maria Laura VERGA di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Maria Laura VERGA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE.

32) - **307/VP/2016** - Dott.ssa Cristina PAVANELLO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PADOVA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 27 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Cristina PAVANELLO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Cristina PAVANELLO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PADOVA.

33) - **291/VP/2016** - Dott.ssa Lucia RIZZI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FOGGIA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 1 giugno 2016 della Corte di Appello di Bari con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Lucia RIZZI, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trani con delibera del 17 ottobre 2012 (D.M. 20 novembre 2012), trasferita, con delibera consiliare del 17 dicembre 2014, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Foggia;

- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Foggia;

- visto il giudizio di idoneità formulato in data 16 marzo 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio." con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Lucia RIZZI di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Foggia non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Lucia RIZZI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FOGGIA.

34) - **41/VP/2007** - Dott. Antonio D'ORIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO.

Nota in data 2 febbraio 2007 del Presidente della Corte di Appello di Salerno, con cui si trasmette copia della deliberazione del Consiglio Giudiziario del 15 gennaio 2007 con la quale, in relazione al procedimento disciplinare promosso, ai sensi dell'art. 42 sexies, 2° e 3° comma, Ordinamento Giudiziario, e art. 13 della circolare consiliare prot. 10358/03 del 26 maggio 2003, si chiede la sospensione dall'esercizio delle funzioni del suddetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- premesso che con nota in data 2 febbraio 2007 il Presidente della Corte di Appello di Salerno trasmetteva la deliberazione adottata dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 gennaio 2007 con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare promosso ai sensi degli artt. 42 sexies, 2° e 3° comma, dell'Ordinamento Giudiziario, e 13 della circolare consiliare prot. 10358/03 del 26 maggio 2003 nei confronti del dott. Antonio D'ORIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno, veniva richiesta la sospensione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie del predetto magistrato onorario;

- che con delibera consiliare in data 8 giugno 2010 è stata disposta la sospensione cautelare del dott. Antonio D'ORIO dall'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica di Salerno;

- considerato che in data 8 marzo 2016 è stato altresì disposto di richiedere al Presidente della Corte di Appello di Salerno informazioni sullo stato del procedimento promosso nei confronti del dott. Antonio D'ORIO ai sensi degli artt. 42 sexies, 2° e 3° comma, dell'Ordinamento Giudiziario e 13 della circolare consiliare prot. P-10358/03 del 26 maggio 2003,;

- rilevato peraltro che con delibera consiliare del 7 dicembre 2016 è stata dichiarata la cessazione del dott. Antonio D'ORIO dall'incarico di vice procuratore onorario ricoperto, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, non avendo presentato nei termini stabiliti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Antonio D'ORIO dell'Ordine Giudiziario.

35) - **305/VP/2016** - Dott.ssa Monica OREGGIA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GENOVA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 21 settembre 2015, della Corte di Appello di Genova con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Monica OREGGIA, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Alessandria con delibera del 12 dicembre 2012 (D.M. 21 gennaio 2013), trasferita con delibera consiliare del 10 dicembre 2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova;

- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova;
- visto il giudizio di idoneità formulato in data 15 settembre 2015 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Monica OREGGIA di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Genova non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Monica OREGGIA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di GENOVA.

36) - **308/VP/2016** - Dott. Remo ROMANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VALLO DELLA LUCANIA.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 6 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Remo ROMANO, nominato vice procuratore onorario

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania con delibera del 16 gennaio 2013 (D.M. 22 febbraio 2013);

- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania;

- visto il giudizio di idoneità formulato in data 21 marzo 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Remo ROMANO di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Remo ROMANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VALLO DELLA LUCANIA.

37) - **257/VP/2016** - Dott.ssa Patrizia BUSATO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BOLZANO.

Cessazione dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data in data 14 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica di Bolzano con la quale si comunica che la dott.ssa Patrizia BUSATO, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, con delibera del 23 luglio 2009 è cessata dall'incarico in data il 31 dicembre 2012 avendo rinunciato a presentare l'istanza di conferma nell'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera b), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 12 e 13 della circolare CSM P-10370 del 26 maggio 2003 e succ. mod. ed integrazioni;

d e l i b e r a

di prendere atto della cessazione al 31 dicembre 2012 della dott.ssa Patrizia BUSATO, dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano.

38) - **295/VP/2016** - Dott.ssa Alessandra DATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 4 aprile 2016, della Corte di Appello di Forlì con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Alessandra DATI, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì con delibera del 19 giugno 2013 (D.M. 16 luglio 2013);
- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì;
- visto il giudizio di idoneità formulato in data 25 gennaio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Alessandra DATI di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Alessandra DATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

39) - **296/VP/2016** - Dott.ssa Francesca INNAMORATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 4 aprile 2016, della Corte di Appello di Bologna con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Francesca INNAMORATI, nominata vice

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì con delibera del 19 giugno 2013 (D.M. 16 luglio 2013);

- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì;

- visto il giudizio di idoneità formulato in data 25 gennaio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;

- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;

- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Francesca INNAMORATI di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Francesca INNAMORATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

40) - **298/VP/2016** - Dott.ssa Anna Angela D'ALESSIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota, pervenuta in data 4 aprile 2016, della Corte di Appello di Bologna con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Anna Angela D'ALESSIO, nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì con delibera del 19 giugno 2013 (D.M. 16 luglio 2013);
- visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016;
- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì;
- visto il giudizio di idoneità formulato in data 25 gennaio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;
- rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio." con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico;
- rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Anna Angela D'ALESSIO di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante dovrà presentare "a pena d'inammissibilità" una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Anna Angela D'ALESSIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di FORLÌ.

TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

41) - **288/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (decreto n. 62 del 16 maggio 2016 del Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto).

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, formulata dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con decreto n. 62 in data 16 maggio 2016, trasmessa con nota prot. n. 4147/16 del 3 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina;
- visto il parere favorevole espresso in data 26 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i giudici di pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina;
- ritenuto che la previsione contenuta nella proposta tabellare secondo la quale il Presidente del Tribunale per l'attività di coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto si avvale della collaborazione del giudice di pace dott. La Torre, già coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, non è conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 4, della legge 28 aprile 2016 n. 57, che prevede che “Il Presidente del Tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali”;

d e l i b e r a

di non approvare la proposta in oggetto di variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BARCELLONA POZZO DI GOTTO.

42) - **266/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BRINDISI (provvedimento prot. n. 440 del 7 luglio 2016 del Presidente del Tribunale di Brindisi).

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di BRINDISI, formulata dal Presidente del Tribunale con provvedimento prot. n. 440 in data 7 luglio 2016, trasmessa con nota prot. n. 10961 del 22 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Lecce;
- rilevato che nella seduta del 12 settembre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce ha espresso parere favorevole;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BRINDISI, come da proposta sopraindicata.

43) - **267/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MILANO (provvedimento n. 379/C/16 in data 30 giugno 2016 del Presidente del Tribunale di Milano).

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MILANO, formulata dal Presidente del Tribunale con provvedimento n. 379/C/16 in data 30 giugno 2016, trasmessa con nota prot. n. 8755/CG/2016 in data 4 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano;
- rilevato che nella seduta del 27 settembre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano ha espresso parere favorevole;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MILANO, come da proposta sopraindicata.

FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA

44) - **14/FO/2016** - Dott. Massimo ZAMPESE, giudice di pace nella sede di VICENZA.
Nota in data 2 settembre 2016 con la quale comunica le proprie dimissioni dall'incarico di formatore decentrato per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di Venezia.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 2 settembre 2016 con cui il dott. Massimo ZAMPESE, giudice di pace nella sede di Vicenza, comunica le proprie dimissioni dall'incarico di componente della Commissione per la formazione della magistratura onoraria, atteso che in data 25 luglio 2016 è stato eletto componente della sezione autonoma per la magistratura onoraria del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Venezia;

- rilevato che la nomina a referente per la formazione non è cumulabile con l'incarico di componente del Consiglio giudiziario o di referente informatico, né potranno essere nominati referenti coloro che hanno svolto l'incarico di formatori per due bienni consecutivi (cfr del. CSM 17 luglio 2013);

- vista la delibera consiliare in data 20 luglio 2016 con cui il dott. Massimo ZAMPESE è stato nominato formatore decentrato per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di Venezia;

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Massimo ZAMPESE dall'incarico di formatore per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di VENEZIA.

45) - **12/FO/2016** - Dott.ssa Elisabetta BARONE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO.

Nota in data 29 luglio 2016 con cui il suddetto magistrato onorario, componente della struttura distrettuale di formazione presso la Corte di Appello di Salerno, comunica di essere

stato eletto componente della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Salerno.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 29 luglio 2016 con la quale la dott.ssa Elisabetta BARONE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno, componente della struttura distrettuale di formazione presso la Corte di Appello di Salerno, comunica che in data 25 luglio 2016 è stata eletta componente della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Salerno;
- rilevato che la nomina a referente per la formazione non è cumulabile con l'incarico di componente del Consiglio giudiziario o di referente informatico, né potranno essere nominati referenti coloro che hanno svolto l'incarico di formatori per due bienni consecutivi (cfr del. CSM 17 luglio 2013);
- vista la delibera consiliare in data 20 luglio 2016 con cui la dott.ssa Elisabetta BARONE è stata nominata formatore decentrato per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di Salerno;

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Elisabetta BARONE dall'incarico di formatore per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di SALERNO.

46) - **13/FO/2016** - Dott.ssa Nunzia PAUDICE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota in data 4 agosto 2016 con cui il suddetto magistrato onorario comunica le proprie dimissioni dall'incarico di componente della struttura distrettuale di formazione presso la Corte di Appello di Napoli.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 4 agosto 2016 con la quale la dott.ssa Nunzia PAUDICE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, comunica le proprie dimissioni dall'incarico di componente della Commissione per la formazione della magistratura onoraria, atteso che in data 25 luglio 2016 è stata eletta componente della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli;
- rilevato che la nomina a referente per la formazione non è cumulabile con l'incarico di componente del Consiglio giudiziario o di referente informatico, né potranno essere nominati referenti coloro che hanno svolto l'incarico di formatori per due bienni consecutivi (cfr del. CSM 17 luglio 2013);
- vista la delibera consiliare in data 20 luglio 2016 con cui la dott.ssa Nunzia PAUDICE è stata nominata formatore decentrato, per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di Napoli;

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Nunzia PAUDICE dall'incarico di formatore per la magistratura onoraria della struttura distrettuale presso la Corte di Appello di NAPOLI.